

**VOLUME II**  
(Relazione Annuale)

*Il presente volume contiene la documentazione relativa all'attività svolta dall'Autorità nel 2002.*

*La scelta di presentare in forma separata questa documentazione risponde ad una duplice esigenza. Anzitutto, si è inteso rendere più snella l'esposizione di considerazioni, osservazioni e valutazioni in tema di lavori pubblici contenute nel primo volume. In secondo luogo, si offre uno strumento di consultazione specializzata, autonomo rispetto al primo volume.*

*Si è ritenuto opportuno inserire, ancorché adottato nell'anno 2003, il Regolamento generale sul funzionamento dell'Autorità, in quanto lo stesso costituisce il quadro di riferimento di tutta l'attività dell'Autorità.*

*I documenti riportati nel volume sono anche disponibili sul sito internet [www.autoritalavoripubblici.it](http://www.autoritalavoripubblici.it)*

*Sezione I***Regolamenti**

1. Regolamenti sul funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
  - I Regolamento generale sul funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
  - II Regolamento sull'attività dei Servizi dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
  - III Regolamento sul *Forum*
  - IV Regolamento del Servizio Segreteria tecnica
  - V Regolamento del Servizio ispettivo
  - VI Regolamento dell'Osservatorio
  - VII Regolamento per l'applicazione dell'art. 2638 c.c.

**Regolamenti sul funzionamento  
dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici**  
(Deliberazione del 16 gennaio 2003)

**I - Regolamento generale sul funzionamento  
dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici**

**Titolo I - Disposizioni generali**

**Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e le funzioni dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
2. Ai fini del Regolamento si intende:
  - a) per Legge, la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni;
  - b) per Regolamento, il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni;
  - c) per Regolamento sulla qualificazione, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e successive modificazioni;
  - d) per Autorità, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;
  - e) per Consiglio, il Consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;
  - f) per Regolamento generale il presente Regolamento.

**Titolo II - Organizzazione e funzioni dell'Autorità**

*Capo I - I componenti*

**Art. 2 - Assunzione delle funzioni dei componenti l'Autorità**

1. La prima riunione del Consiglio dell'Autorità è convocata dal componente più anziano di età.
2. Nella prima riunione il Presidente eletto ed i componenti dichiarano formalmente di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 3, della Legge.
3. Ove il Presidente o un componente incorrano in una delle cause di incompatibilità, il Consiglio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a trenta giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Presidente riferisce ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per i provvedimenti di competenza.
4. Le deliberazioni di cui al comma 3 sono adottate dal Consiglio; alla relativa riunione non partecipa l'interessato.
5. Fermo restando lo svolgimento di attività scientifiche, di studio o di ricerca e di partecipazione a convegni, seminari, anche con finalità formative, in quanto espressioni della libertà di pensiero, per le altre attività i consiglieri ne fanno previa comunicazione al Consiglio.

*Sezione Prima***Art. 3 - Il Presidente**

1. Il Presidente rappresenta l'Autorità; convoca le riunioni del Consiglio e ne dirige i lavori; adotta gli atti e i provvedimenti necessari all'esecuzione delle delibere del Consiglio vigila sull'attività degli uffici e sulla corretta attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio.
2. Il Presidente può adottare provvedimenti di urgenza, i quali debbono essere sottoposti a ratifica dal Consiglio nella prima riunione successiva alla loro adozione.
3. Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente da uno dei componenti il Consiglio, secondo l'ordine deliberato dal Consiglio all'inizio di ogni anno.
4. Alle dirette dipendenze del Presidente è posto l'ufficio di Segreteria composto da personale in servizio presso l'Autorità e che svolge le funzioni di Segreteria particolare e di assistenti nonché quelle relative agli articoli 20 e 31 del Regolamento sull'attività dei Servizi.

**Art. 4 - Durata della carica**

1. I componenti dell'Autorità durano in carica cinque anni dalla data del provvedimento di nomina e svolgono le loro funzioni fino alla nomina dei successori.
2. A ciascun componente sono assegnati uno o due assistenti scelti tra il personale in servizio presso l'Autorità.

**Art. 5 - Decadenza, dimissioni e altre cause di cessazione dalla carica**

1. Il Consiglio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, comunica ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, con deliberazione motivata, le cause di decadenza dall'ufficio sussistenti nei confronti di un proprio componente.
2. Sulle dimissioni di componenti dell'Autorità, il Consiglio, sentito l'interessato, formula le proprie osservazioni e le trasmette ai Presidenti di Camera e Senato per i provvedimenti di competenza.
3. Le dimissioni hanno effetto dalla data della loro accettazione.
4. In caso di cessazione del componente dalla carica per cause diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, il Presidente ne dà notizia ai Presidenti di Camera e Senato ai fini della sostituzione.

**Art. 6 - Riunioni**

1. Le riunioni del Consiglio sono valide se sono presenti almeno tre componenti tra i quali il Presidente o chi ne fa le veci.
2. Il Consiglio può deliberare all'unanimità, all'inizio della riunione, che le funzioni di segretario verbalizzante siano svolte da un componente del Consiglio o da funzionari dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio.
3. Alle riunioni del Consiglio possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, i Dirigenti generali dei Servizi ed il Consiglio può procedere ad audizioni, nel corso delle riunioni, di altri dirigenti, funzionari o di esperti.

*Regolamenti***Art. 7 - Convocazione ed ordine del giorno**

1. Il Consiglio si riunisce nella sua sede di Roma. È ammessa, mediante apposito atto di convocazione, l'utilizzazione di altra sede. Le riunioni possono essere tenute in video conferenza e sono, di norma, settimanali.
2. Il Presidente fissa gli argomenti all'ordine del giorno contestualmente alla convocazione. Della convocazione deve essere data comunicazione ai componenti non oltre il terzo giorno che precede la riunione, unitamente alla messa a disposizione della documentazione necessaria per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno.
3. Ogni Consigliere ha il diritto di chiedere l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno e di formulare richiesta motivata di convocazione del Consiglio. Il Presidente cura che l'iscrizione o la convocazione avvengano entro cinque giorni dalla richiesta.
4. Per motivi di urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato dal Consiglio all'unanimità prima dell'inizio di ciascuna riunione.
5. Il Presidente, nomina uno o più relatori tra i componenti il Consiglio.
6. Il Consiglio può dare incarico a propri componenti di coordinare e sovrintendere a specifiche attività, per riferirne al Consiglio stesso ai fini dell'adozione dei conseguenti atti deliberativi.

**Art. 8 - Deliberazioni**

1. Le delibere del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
2. Il voto è palese, salvo il caso di deliberazioni concernenti i componenti, le persone addette agli uffici ed i consulenti.
3. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

**Art. 9 - Verbalizzazione delle riunioni**

1. Il componente del Consiglio, o il componente dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio, cura la redazione del verbale delle riunioni dal quale devono risultare i nomi dei componenti presenti, l'ordine del giorno, le sue eventuali integrazioni e per ogni argomento trattato, la delibera adottata, nonché, ove richiesto, le dichiarazioni rese.
2. Il verbale delle riunioni è messo a disposizione del Presidente e dei componenti, per l'approvazione, almeno tre giorni prima della successiva riunione.

**Art. 10 - Consulenza di organi dello Stato**

1. Spetta al Consiglio avvalersi della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici per le questioni di ordine tecnico e del Consiglio nazionale dei beni culturali ed ambientali relativamente agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490; disporre perizie e analisi economiche e statistiche e consultare esperti. La consultazione di esperti può essere attuata anche per mezzo di audizioni da parte del Consiglio.

**Art. 11 - Deliberazioni sulle irregolarità**

1. Spetta al Consiglio disporre la trasmissione degli atti e dei rilievi agli organi di controllo, anche interno; deliberare la trasmissione degli atti e dei

*Sezione Prima*

propri rilievi al Pubblico Ministero penale o alla Procura Generale antimafia, secondo le competenze, ovvero, quando dalla realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, alla Procura Generale della Corte dei conti nonché ai soggetti interessati.

**Art. 12 - Segnalazione al Governo ed al Parlamento**

1. I risultati di indagini e di istruttorie e, in generale, i dati delle attività in materia di lavori pubblici acquisiti dall'Autorità possono formare oggetto di segnalazione al Governo ed al Parlamento, con apposita comunicazione.
2. La segnalazione di cui al comma precedente in particolare è da effettuare nelle ipotesi in cui risultino i seguenti elementi: ricorrere di fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici; gravità delle irregolarità riscontrate; esistenza di poteri di intervento del Governo e del Parlamento, ovvero opportunità che siano comunque informati dei fatti relativi.
3. La segnalazione, è deliberata dal Consiglio dell'Autorità il quale, ove lo ritenga, può sentire previamente le amministrazioni interessate e le rappresentanze delle categorie produttive.

**Art. 13 - Uffici dipendenti funzionalmente dal Consiglio**

1. Sono posti alle dipendenze funzionali del Consiglio, ferma restando la collocazione organica nella Segreteria Tecnica il Settore affari giuridici e il Settore Stampa.
2. Il Settore affari giuridici cura gli studi ed effettua funzioni di consulenza in relazione ai compiti assegnati all'Autorità, gestisce i rapporti contenziosi, quelli istituzionali comunitari e sovranazionali, effettua il monitoraggio della legislazione nazionale e regionale, cura le raccolte e le classificazioni dei dati normativi e giurisprudenziali e delle pronunce dell'Autorità.
3. L'Ufficio stampa riferisce al Presidente sui riscontri dell'attività dell'Autorità nella stampa, cura la redazione di comunicati ed effettua le altre funzioni assegnate da norme interne.

**Art. 14 - Compiti di Segreteria del Consiglio**

1. I compiti di Segreteria del Consiglio e la sua organizzazione sono stabilite con ordine di servizio sulla base dei criteri approvati dal Consiglio.

*Capo II - Interventi regolatori dell'Autorità***Art. 15 - Funzione**

1. L'Autorità, mediante interventi regolatori, definisce le regole di comportamento degli operatori del settore dei lavori pubblici, sulla base dei problemi di interpretazione prospettati, dei risultati degli accertamenti e delle ispezioni e dei dati emergenti dal monitoraggio sui lavori pubblici, nonché delle richieste di interventi per singoli lavori ai fini della regolarità e della efficienza del loro svolgimento.
2. Gli interventi regolatori possono consistere in deliberazioni sui casi concreti e determinazioni ovvero in atti di regolazione.
3. I Servizi dell'Autorità nel riferire al Consiglio possono proporre l'attuazione di interventi regolatori.